

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORTE, SCEVAROLLI e DELL'OSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1991

Interpretazione autentica dell'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823, sulla definizione delle pendenze tributarie

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 1973, n. 823, relativo alla definizione delle pendenze tributarie, dispone che «I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio nel termine di cui al terzo comma, potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto una riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati, a fronte delle variazioni conse-

guenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purchè indichino specificatamente nelle domande di cui al primo comma le variazioni stesse».

Riguardo a tale norma è sorta questione interpretativa se il «bilancio del primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto...» fosse quello relativo all'esercizio fiscale e cioè al «periodo di imposta successivo a quello definito» (non necessariamente coincidente con quello relativo all'esercizio civilistico) o, invece, fosse quello relativo all'«esercizio sociale successivo a quello definito». Ad esempio, nell'ipotesi in cui la definizione automatica delle pendenze tributarie fosse stata chiesta anche per il periodo d'imposta

1° settembre 1973-31 dicembre 1973 (e cioè per una frazione dell'esercizio sociale) si è posto il problema, indotto dalla atecnicità del termine «esercizio» usato, se l'iscrizione della riserva tassata di cui al citato ultimo comma dell'articolo 4 dovesse avvenire nel periodo di imposta 1° gennaio 1974-31 agosto 1974 (considerato fiscalmente il «primo» periodo chiuso dopo l'«ultimo» definito) o, invece, nell'esercizio 1° settembre 1974-31 agosto 1975 (considerato civilisticamente il primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito).

Con la norma che si propone si vuole risolvere finalmente, in via di interpretazione autentica, detta questione chiarendo che per «primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito» deve intendersi il «primo periodo d'imposta chiuso dopo l'ultimo definito» (per condono). Ciò consente di interpretare la norma dell'articolo 4 in senso conforme alla sua *ratio*, che è indubbiamente quella, meramente fiscale, di evitare le doppie imposizioni che inevitabilmente si verificherebbe qualora la differenza tra i redditi dichiarati e quelli «automaticamente» definiti non fossero state imputate, nel bilancio del periodo di imposta successivo a quello del condono, a componenti positivi, maggiorandoli, o a quelli passivi, riducendoli. Il legislatore, in sostanza, ha voluto che il beneficio derivante dall'iscrizione delle «riserve tassate», venutosi a creare con la definizione degli imponibili per «condono», si riflettesse sul primo periodo di imposta successivo all'ul-

timo definito «allo scopo di evitare» - come dice la circolare n. 3/469 dell'11 febbraio 1974 della Direzione generale del contenzioso - «che l'imposta possa essere nuovamente prelevata su materia imponibile che abbia già scontato il tributo nell'ambito della definizione effettuata a norma del provvedimento agevolativo».

Tale interpretazione è quella accolta dalla stessa Amministrazione finanziaria, la quale, nella risoluzione della Direzione generale delle imposte dirette n. 11/761 del 16 maggio 1974, risolve implicitamente il suddetto problema utilizzando il termine «bilancio» in stretta correlazione con «periodo di imposta», senza mai menzionare il termine «esercizio sociale».

Nell'ambito della stessa normativa fiscale, del resto, si ritrova una espressa conferma della interpretazione meramente fiscale del termine «esercizio», laddove all'articolo 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 598, relativo all'IRPEG, si prevede, per i soggetti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, che la frazione di esercizio anteriore al 1° gennaio 1974 e la residua frazione (successiva all'1 gennaio 1974) debbano costituire distinti «periodi di imposta».

Per queste ragioni si ritiene necessaria l'approvazione della presente proposta di interpretazione autentica dell'articolo 4 del citato decreto-legge, onde far venir meno il contenzioso prodotto dall'improprio uso del termine «esercizio» in senso contrario alla suesposta *ratio* legislativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1973, n. 823, è interpretato in via autentica nel senso che per «primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto» deve intendersi «il primo periodo d'imposta chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto».